

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 2024, n. 24.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale" sono aggiunte le parole "da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024,";

b) al comma 2 dell'articolo 6 le parole da "In sede prima applicazione" fino a "nell'anno 2024." sono soppresse;

c) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole da "In sede prima applicazione" fino a "nell'anno 2024." sono sostituite dalle parole "In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali.";

d) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024," sono sostituite dalle parole "Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025,".

2. La legge regionale 5 luglio 2023, n. 6 è abrogata.".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 2024.

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

SCHIFANI

MESSINA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, *da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024*, è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. (*parole soppresse*). Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18."

Nota all'art. 1, comma 1, lett. c):

L'articolo 14 *bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera c) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Consiglio metropolitano.

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.
2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:
 - a) il regolamento per il proprio funzionamento;
 - b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.
3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.
4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
 - a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
 - b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.
6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.
7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. *In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.*
8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.”

Nota all'art. 1, comma 1, lett. d):

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera d) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie.

1. *Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 28*

febbraio 2025, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 *bis* e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 *bis* sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero Consorzio comunale e la Conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.

2 *bis*. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 738 Stralcio I/A “*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15*” - disposizioni stralciate dal disegno di legge n. 738 “*Modifiche ed integrazioni di norme*” nella seduta n. 128 del 17 luglio 2024 dalla I Commissione, ai sensi di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 25 luglio 2024.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 128 del 17 luglio 2024 e n. 129 del 24 luglio 2024.

Inviato in Commissione ‘Bilancio’ (II) il 25 luglio 2024.

Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 105 del 29 luglio 2024.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 130 del 29 luglio 2024.

Relatore: Abbate Ignazio.

Deliberato dalla Presidenza dell’Assemblea stralcio emendamento A.12.BIS dal ddl 738 Stralcio I/A (ddl 738 Stralcio I/A bis) nella seduta n. 125 del 31 luglio 2024.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 125 del 31 luglio 2024.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 125 del 31 luglio 2024.

(2024.32.1592)01